

Publicato il 14/03/2018

N. 02910/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11978/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11978 del 2017, proposto da:

Gemeaz Elixir S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo Anania, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo n. 18;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito in
giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Uffici Contrattuali, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*;

nei confronti di

Serist S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituita in giudizio,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Cassamagnaghi e Francesco Caputi

Iambrenghi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Francesco Caputi Iambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi n.4/B;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- di tutti gli atti della gara d'appalto, indetta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Uffici Contrattuali, per l'affidamento del servizio di mensa, erogato mediante l'acquisto delle derrate alimentari, confezione e distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali, presso gli organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale (lotto n. 1 - CIG 6289223EFD), per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2017;

- della lettera d'invito prot. n. 750 C.1.AG 404.1.4/1225 del 19.6.2015, degli allegati disciplinare di gara, capitolato d'oneri e relativi allegati e dello schema di contratto;

- di tutti i verbali della Commissione di gara e, in particolare, dei verbali nn. 18/2017, 19/2017, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017 e 30/2017;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Società controinteressata, di cui al decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria in data 30.10.2017, trasmesso in data 3.11.2017;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

per la conseguente declaratoria

dell'illegittimità della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Società controinteressata e conseguentemente dell'obbligo della stazione appaltante di indire una nuova procedura di gara;

e per la dichiarazione di inefficacia il contratto

ove già stipulato o comunque ove sottoscritto nelle more del presente giudizio, con effetti *ex tunc* o, in subordine, *ex nunc*, nella parte del contratto ancora da eseguire, con riserva di agire per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Serist S.r.l. e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I - Con avviso di preinformazione pubblicato in G.U.U.E. in data 17.12.2014, il Ministero dell'Interno ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di mensa per il personale della Polizia di Stato, erogato mediante l'acquisto delle derrate alimentari, confezione e distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali, presso gli organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale, suddivisa in 4 lotti individuati su base geografica.

Il lotto qui di interesse è il Lotto 1– relativo alle Regioni del Nord Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria), avente, quale importo a base d'asta, quello di € 20.704.620,36, Iva esclusa ed al netto anche degli oneri di sicurezza.

Per il lotto n. 1 in questione, entro il termine del 10.8.2015 hanno partecipato otto concorrenti, tra cui anche Serist Servizi Ristorazione S.r.l., RTI costituito formato da Ladisa S.p.A. (capogruppo mandataria), Pastore S.r.l. e Cocktail Service S.r.l. (mandanti), il RTI costituendo formato da Fabbro S.p.A. (capogruppo mandataria) e Sarca Catering S.r.l.(mandante), Gemeaz Elior S.p.A. e la ricorrente Dussmann Service S.r.l..

I.1 - La graduatoria finale che ne è risultata è la seguente: 1°) Serist 98,87 punti; 2°) RTI Ladisa 94,39 punti; 3°) RTI Fabbro 88,62 punti; 4°) Gemeaz Elijor 86,91 punti; 5°) Dussmann Service 86,68 punti.

Successivamente si è svolto il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta della Serist, all'esito del quale detta offerta è stata ritenuta congrua e la Commissione ha disposto l'aggiudicazione provvisoria alla Serist.

I.2 - Con decreto 30.10.2017, comunicato all'odierna ricorrente in data 3.11.2017, il lotto 1 della predetta gara è stato aggiudicato definitivamente in favore di detta Società.

I.3 - La Gemeaz S.p.A., come si è visto in precedenza, è invece risultata quarta.

II - Con il presente ricorso quest'ultima ha censurato l'intera procedura di gara, a partire dagli atti costituenti la *lex specialis* (disciplinare, capitolato d'oneri con allegati e schema di contratto), a comprenderne i verbali, fino all'aggiudicazione definitiva in favore della richiamata controinteressata Serist S.r.l., e ne ha domandato la riedizione.

II.1 - Si evidenzia che in questa sede essa ha dedotto le medesime doglianze già mosse con i ricorsi nn. 9006/2017 e 9007/2017, proposti avverso la stessa gara, in relazione, tuttavia, rispettivamente, al lotto n. 3, concernente le Regioni del Centro, ed al lotto n. 4, riguardante le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

II.2 - Segnatamente i motivi di censura dedotti sono i seguenti:

- 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, dei principi sopranazionali e nazionali sulle procedure d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta - violazione del principio di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.;
- 2) Difetto di istruttoria e di motivazione - eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta - violazione del principio di imparzialità e buon andamento

di cui all'art. 97 Cost. ...

III - Si sono costituite in giudizio la Serist S.r.l. e l'Amministrazione intimata.

III.1 - In particolare, la controinteressata ha *in primis* eccepito la genericità dei motivi e la mancata prova della lesione subita per effetto dell'asserita genericità dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, in assenza di produzione in giudizio della propria offerta tecnica. Essa ha altresì dedotto alle doglianze proposte da Gemeaz.

III.2 - Anche il Ministero dell'Interno ha prodotto una memoria difensiva, per resistere alle censure di parte ricorrente.

IV - Nelle more, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e di ciò si è dato atto nell'ordinanza n. 6890 del 20.12.2017.

V - Nella pubblica udienza del 27.2.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

VI - Come si è rilevato in precedenza, la Gemeaz Elicor ha proposto analoghi ricorsi avverso la medesima procedura di gara, seppure con riguardo a lotti diversi da quello in esame.

VI.1 - Con sentenze nn. 1627 e 1625 del 12.2.2018, sono stati respinti, rispettivamente, i ricorsi nn. 9006/2017 e 9007/2017.

VI.2 - Si ritiene, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., di fare rinvio *in toto* alla disamina svolta nelle predette sentenze.

VII - Perciò anche il presente ricorso è infondato e deve essere respinto per le motivazioni nelle stesse esplicitate, alle quali si fa espresso rinvio.

VIII - Le spese seguono la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso in epigrafe;

- condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge, da imputarsi in parti uguali all'Amministrazione resistente ed alla Società controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2018, con l'intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Tricarico

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO